

**Determinazione del Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 275 - 9184/2019

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto "*Attività di recupero rifiuti non pericolosi*"  
**COMUNE:** Torrazza Piemonte  
**PROPONENTE:** Tra. Ma. s.r.l.  
*Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale*

*Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale*

**Premesso che:**

- in data 23/05/2019 la Società Tra. Ma. s.r.l. - con sede legale in Torino, Via Pianezza n. 17 e Partita IVA 00982520017- ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "*Attività di recupero rifiuti non pericolosi*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 46661 del 29/05/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 58427 del 04/07/2019, ai sensi dall'art. 19 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state richieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata in data 23/05/2019;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse da parte del proponente in data 31/07/2019;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

**Rilevato che:**

- l'area oggetto dell'intervento, per una superficie di circa 39.660 mq, si trova in un'area ubicata nel settore settentrionale del territorio del Comune di Torrazza Piemonte (particelle catastali n.

171 e 219 del F. XX e n. 1113, 1135 e 1149 del F. XXII) all'interno di un'area da decenni interessata da attività di tipo produttivo (ex fornace Pautasso) attualmente in disuso;

- l'area è localizzata esternamente al concentrico del Comune di Torrazza P.te ad una distanza di circa 1 km in direzione nord;
- nell'intorno dell'area si rilevano tre recettori sensibili:
  - edificio rurale ubicato a nord-ovest ad una distanza pari a circa 120 m dall'area di stoccaggio e lavorazione;
  - edificio residenziale ubicato a nord-est ad una distanza pari a circa 20 m dall'area di stoccaggio ed a 40 m dall'area di lavorazione;
  - edificio residenziale ubicato a sud-est dell'area ad una distanza pari a circa 240 m dall'area di stoccaggio e lavorazione;
- la società proponente è attualmente titolare di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di recupero del fresato d'asfalto svolta, in un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e di materiali per l'edilizia, sempre nel territorio del Comune di Torrazza Piemonte in località C.na Goretta ad una distanza di circa 1 km in linea d'aria dall'area oggetto dell'intervento dove è prevista la rilocalizzazione di tale attività;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) ed il successivo recupero (R5) di rifiuti non pericolosi (fresato d'asfalto), caratterizzati da codice CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", derivanti principalmente dalle attività di manutenzione delle infrastrutture stradali e da operazioni di scarifica del manto stradale;
- i rifiuti verranno stoccati in cumulo in attesa di essere utilizzati in parte per la produzione di conglomerato bituminoso, presso un impianto che sarà ubicato all'interno dell'area (punto 7.6.3 lettera a, All. 1 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.), ed in parte per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante preventiva triturazione e vagliatura (punto 7.6.3 lettera c, All. 1 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.);
- la quantità massima di rifiuto in stoccaggio è dichiarata in 31.000 t;
- la potenzialità dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso risulta pari a 153.600 t/anno ed il quantitativo di rifiuti trattati all'interno dell'impianto è dichiarato in circa 30.720 t/anno;
- la potenzialità massima dell'impianto di frantumazione e selezione è dichiarata in 60.000 ton/anno;

#### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 58376 del 04/07/2019 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera;
- email del 18/06/2019 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi;
- email del 17/06/2019 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- verrà presentata dalla Società proponente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59;

## **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

### **Pianificazione Comunale**

- da Certificato di Compatibilità Urbanistica rilasciato dal Comune di Torrazza Piemonte in data 19/04/2019 l'area risulta compatibile con le attività a progetto;
- l'area oggetto dell'intervento ricade:
  - per la maggior parte in area "BD – Zone destinate ad attività artigianali e produttive esistenti";
  - in Classe IIA della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Area a moderata pericolosità con limitati vincoli urbanistici);
  - in classe VI (aree prevalentemente industriali) di classificazione acustica;

### **Vincoli**

- l'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale;

## **3. dal punto di vista progettuale e ambientale**

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- ai fini di una corretta e completa formulazione di AUA si evidenzia la seguente precisazione:
  - nella planimetria di progetto (tav02) è stata identificata anche un "area stoccaggio inerti"; occorre dunque confermare se vi è intenzione del proponente di trattare unicamente il conglomerato bituminoso;

### **Gestione acque meteoriche e reflui**

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- è prevista l'installazione di una vasca di prima pioggia del volume di 45 mc ubicata a sud est dell'area in disponibilità che raccoglierà le acque di prima pioggia derivanti dalle aree interessate dalla movimentazione del fresato di asfalto (area di conferimento e deposito del fresato, area di lavorazione e area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso);
- le acque di prima pioggia, sottoposte a trattamento di sedimentazione e disoleazione all'interno della vasca di prima pioggia, verranno scaricate, insieme alle acque di seconda pioggia, presso il fosso intubato che attraversa la rotatoria posta a sud est dell'area in disponibilità, per poi convogliare in un fosso a cielo aperto decorrente lungo via F. Coppi;
- in relazione alle modalità specifiche di gestione il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Leggeregionale 29 dicembre 2000, n. 61)"; si evidenziano le seguenti osservazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza:

- dall'elaborato planimetrico parrebbe che l'area destinata alla vasca di prima pioggia sia pari a 11,427 mq pari a un volume minimo di prima pioggia di circa 57 mc mentre nella relazione tecnica (pag. 17) viene indicata una vasca di prima pioggia pari a 45 mc che non risulterebbe dunque sufficiente;
- occorre fornire il nulla-osta in linea idraulica del gestore del recettore delle acque meteoriche a seguito di una valutazione idraulica fornita dal parte del proponente;
- occorre verificare la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche, presenti in planimetria ma non citati in relazione tecnica, che dovranno essere preventivamente autorizzati;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento regionale 1/R che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

#### *Emissioni in atmosfera*

- il principale impatto sulla matrice atmosferica sarà rappresentato dall'emissione di sostanze organiche volatili, potenziale fonte di molestie odorogene, durante l'attività di produzione di conglomerato bituminoso, e dall'emissione diffusa di polveri durante l'attività di tritovagliatura del materiale;
- per la produzione di conglomerato bituminoso sarà adottato un impianto "a torre"; tale tipologia di impianto, secondo quanto emerso da uno studio effettuato da ARPA Piemonte relativamente al comparto di produzione del conglomerato bituminoso, trasmesso alla scrivente Amministrazione con nota prot. 109465 del 26/10/2013, rappresenta la miglior tecnologia disponibile primaria per il contenimento delle emissioni diffuse;
- il nuovo impianto sarà dotato di forno essiccatore predisposto per l'introduzione del fresato d'asfalto all'interno dello stesso e, sulla base dei dati comunicati, è previsto l'impiego di fresato d'asfalto in percentuale media del 24,6% in peso rispetto al prodotto finito. Si evidenzia che, benché il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 abbia previsto la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai fini della determinazione dei valori limite di emissione in atmosfera, si continuerà ad applicare la formula di cui all'Allegato 1, Suballegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e si farà riferimento al quantitativo massimo in peso di rifiuti complessivamente introdotti nel ciclo produttivo, in ragione del fatto che le azioni da intraprendersi ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al D.M. sopra richiamato, consistono esclusivamente nell'adozione di misure di carattere organizzativo/gestionale, ma non contemplano operazioni di pretrattamento del materiale fresato che comportino la riduzione del contenuto di contaminanti organici, conseguentemente, anche le emissioni in atmosfera di composti organici derivanti dal recupero mediante processi a caldo del suddetto materiale rimangono invariate;
- in analogia con quanto attualmente prescritto per impianti simili, il rifornimento di bitume dovrà essere effettuato esclusivamente con autocisterne predisposte per il ricircolo dell'aria di polmonazione all'interno delle cisterne stesse (ciclo chiuso) o, in alternativa, dovrà essere predisposto un idoneo sistema per l'abbattimento ad umido delle emissioni derivanti dalla fase

di polmonazione/respirazione naturale dei serbatoi per lo stoccaggio del bitume (guardia idraulica o gorgogliatore);

- per quanto riguarda le attività che danno origine ad emissioni diffuse polverulente in atmosfera, il progetto prevede l'adozione di un impianto di trito-vagliatura dotato di ugelli spruzzatori per l'abbattimento ad umido delle polveri generate dal processo;
- al fine del contenimento della propagazione di polveri nei confronti dei recettori sensibili presenti nei dintorni dello stabilimento la siepe arboreo-arbustiva multiplanare prevista a progetto lungo i lati sud ed ovest, compatibilmente con la presenza di aree già asfaltate ed impermeabilizzate, dovrà essere estesa anche ai lati nord ed est dello stabilimento;
- al fine di una più approfondita disamina del progetto e della definizione delle prescrizioni autorizzative e dei valori limite di emissione degli inquinanti, che saranno parte dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere prodotta relazione tecnica redatta secondo la modulistica Mod.Em. 2.0, che dovrà essere compilata sia nella parte relativa alle emissioni convogliate e sia nella parte relativa alle emissioni diffuse, scaricabile al seguente indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni> ;

#### *Suolo*

- si valuta positivamente la riattivazione di un'area produttiva in disuso;
- realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie, ad oggi in parte presenti, per il funzionamento dell'impianto, sia ambientale poiché si andrebbe a compromettere un sito libero con sottrazione irreversibile della risorsa suolo;

#### *Sottosuolo*

- sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice. Tutte le aree sono opportunamente pavimentate ed impermeabilizzate e le superfici scolanti esterne potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione risultano servite da un sistema di collettamento e raccolta e stoccaggio delle acque di prima pioggia con successivo trattamento;

#### *Rumore*

- dalla relazione previsionale di impatto acustico, presentata come integrazione in data 31/07/2019, redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non si evidenziano criticità in merito;
- tenendo conto della vicinanza dei recettori residenziali e delle caratteristiche delle sorgenti dell'impianto nonché dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### *Viabilità*

- la viabilità risulta tale da garantire una regolare accessibilità al sito senza necessità di apportare alcuna modifica alla struttura viaria esistente;

- l'area produttiva oggetto dell'intervento è facilmente raggiungibile dalla S.P. 90 ed attraverso viabilità ordinaria servita da apposite rotonde;
- la rete viaria, risulta sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto dall'attività in oggetto ma occorre evidenziare come il traffico indotto dall'attività in progetto non è da considerarsi come aggiuntivo sulla S.P. 90 poiché l'attività andrà a sostituire l'attività di produzione di conglomerato bituminoso attualmente esistente in località Cascina Goretta sempre raggiungibile dalla strada provinciale;

**Ritenuto che:**

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

**Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006**

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione*

*amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

#### **Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

1. il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 23/05/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.
2. al fine del contenimento della propagazione di polveri nei confronti dei recettori sensibili presenti nei dintorni dello stabilimento la siepe arboreo-arbustiva multiplanare prevista a progetto lungo i lati sud ed ovest, compatibilmente con la presenza di aree già asfaltate ed impermeabilizzate, dovrà essere estesa anche ai lati nord ed est dello stabilimento.

Termine per la verifica di ottemperanza: ante-operam (contestualmente alla comunicazione di fine lavori)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino

#### **Condizioni da realizzarsi post-operam (monitoraggi)**

3. Effettuare una campagna di misurazione del rumore entro un anno dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall'adempimento della stessa)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino

#### **Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:**

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto e non richiamato nelle condizioni ambientali.

#### **Adempimenti**

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori e l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.

**Visti:**

- \_ i pareri depositati agli atti;
- \_ la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- \_ Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- \_ la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- \_ l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- \_ l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Attività di recupero rifiuti non pericolosi*" presentato in data 23/05/2019 dalla Società Tra. Ma. s.r.l. - con sede legale in Torino, Via Pianeza n. 17 e Partita IVA 00982520017 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 28 agosto 2019

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale  
*Dott. Guglielmo Filippini*